

TI_GERICHTE 11.1999.142 vom 31. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.142

FR: TI_GERICHTE 11.1999.142 du 31 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 11.1999.142 del 31 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Codice di procedura civile ticinese non prevede doppi scambi di allegati in appello (art. 307 segg. CPC). Repliche non sono quindi ammesse, tanto meno ove non siano autorizzate (cfr. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il memoriale presentato il 10 gennaio 2000 dal convenuto a questa Camera è ricevibile nella sola misura in cui formula osservazioni alla richiesta di assistenza giudiziaria della controparte (punto III).

E. 2

Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7 a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi "che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale", sia pure di secondo grado (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in prima sede, i dispositivi della sentenza che non sono impugnati rimangono vincolanti "a meno che non siano così strettamente connessi per le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva" (art. 7 b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 in re G. contro G., consid. 1). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC e il versamento alla moglie della rendita completiva AI per sé non sono mai state litigiose e hanno perciò assunto carattere definitivo. Controversi sono l'affidamento del figlio _____ e il diritto di percepire la rendita completiva AI per lo stesso.

E. 3

L'art. 133 cpv. 1 CC prevede che il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento. Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio (cpv. 2). In concreto il Pretore ha affidato il figlio alla madre, con la quale viveva, rilevando che il ragazzo aveva riferito al dott. _____, del Servizio medico-psicologico di Coldrerio, che "in fondo ci pensa meno all'idea di vivere con il padre e che per lui va bene restare con la madre (...) e vedere spesso il padre". Per lo specialista, inoltre, "dal punto di vista dello sviluppo psicologico ed emotivo di _____", nella situazione attuale non sussistono "condizioni di reale rischio che richiedano dei cambiamenti radicali come potrebbe essere un affidamento al

padre, o come accennato da quest'ultimo, il collocamento in un collegio". Per quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato entrate del padre per complessivi fr. 2'434.– mensili (rendita AI fr. 1'505.–, pensione dalla previdenza professionale fr. 929.–), stabilendo il relativo fabbisogno in fr. 2'303.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 733.–, spese accessorie fr. 175.–, premio della cassa malati fr. 250.–, imposte fr. 120.–). Ciò premesso, egli ha autorizzato la madre a percepire direttamente dalla Cassa di compensazione Autogewerbe la rendita completiva AI a favore del figlio, di fr. 602.– mensili, e ha escluso ulteriori contributi da parte del padre.

E. 4

L'appellante sostiene che durante i colloqui con il dott. _____, alla presenza della madre, il figlio si è espresso nel senso di voler vivere con lui. Contesta inoltre che i rapporti tra _____ e il convivente della madre siano buoni e rileva, in estrema sintesi, che il figlio non è stato adeguatamente sentito. a) L'attribuzione dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il divorzio dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5), quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre occorre considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401). b) Nella fattispecie ci si può dipartire dalla premessa che entrambi i genitori siano atti all'affidamento (relazione del dott. _____ del 22 gennaio 1999, pag. 4 in alto) e che per entrambi il sincero desiderio è il benessere di _____ (relazione _____, del 24 aprile 2001). La loro disponibilità di tempo appare sostanzialmente identica, anche se la madre lavora a metà tempo, giacché l'età del figlio non impone più la continua presenza di un genitore. Anche per quanto riguarda la situazione logistica in cui il figlio è chiamato a crescere, le situazioni sono ancora una volta equivalenti. Non vi sono inoltre dubbi che il bambino intrattenga buone relazioni con entrambi i genitori, come con il nuovo compagno della madre, sul quale il minore si esprime in modo positivo (relazione _____, pag. 1), nonché con il fratellastro _____, figlio del padre. La garanzia delle relazioni personali con il genitore non affidatario sembra essere assicurata in entrambi i casi, tant'è che _____ telefona liberamente al padre quando desidera incontrarsi con lui (relazione _____, pag. 2). c) Per quanto riguarda il figlio, il dott. _____ ha rilevato che "il minore ha un buon contatto con l'adulto e una buona capacità di comprensione il che, unito a un'aria mite e un po' triste, gli danno un aspetto di un piccolo adulto comprensivo e compreso di quanto accade attorno a lui" (relazione pag. 2). Tuttavia, ritenuto che "vi è nei suoi genitori

l'incapacità di una disponibilità alla ricostruzione di un rapporto sufficientemente positivo nell'interesse del figlio, spetta spesso a quest'ultimo cercare di supplire a questa situazione; si tratta però di uno sforzo che può diventare eccessivo, portandolo a sviluppare comportamenti e sentimenti di piccolo adulto non idonei alla sua età e al suo sviluppo psicologico” (pag. 3). Il perito ha soggiunto inoltre che _____ “non dimostra comunque di vivere con gravi disagi o di subire ripercussioni negative riguardo alla situazione attuale, di modo che non vi è una necessità di cambiamento della situazione come un affidamento al padre o il collocamento in un istituto” (pag. 4). Per il dott. _____ il bambino, taciturno e non facile al contatto, non è sembrato teso, preoccupato o spaventato, bensì adeguato (verbale 8 luglio 1999, pag. 2). d) Il dott. _____, che ha sentito _____ nel 1999, ha rilevato che inizialmente il figlio si è espresso, anche in presenza della madre, nel senso di voler vivere con il padre (relazione del 22 gennaio 1999, pag. 2). Tuttavia nell'ultimo incontro da lui avuto da solo con _____, questi “è riuscito a dirmi che in fondo ci pensa meno all'idea di vivere con il padre e che per lui va bene di restare con la madre e con _____ e di vedere spesso il padre” (pag. 3). L'operatrice sociale _____ ha accertato che il ragazzo, pur recandosi volentieri dal padre, grazie anche alla posizione della madre che non ne ostacola la relazione si sente meglio accolto da quest'ultima, anche se essa è più esigente nei suoi confronti poiché condivide con lui la quotidianità. Il ragazzo ha affermato inoltre che quando è dal padre e non ha amici con i quali giocare si annoia. Per l'operatrice, la relazione è segnata da un'enorme differenza di età, che accentua la difficoltà di interazione, circostanza peraltro ammessa dal padre, il quale “ha capito che non sempre riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni del figlio” (relazione, pag. 2). e) Nella circostanze descritte, sebbene il criterio della stabilità abbia valenza relativa giacché un assetto provvisorio non deve pregiudicare la sentenza di merito, non si scorgono ragioni per scostarsi dalla soluzione adottata dal Pretore. Dopo la separazione di fatto il figlio è rimasto con la madre, presso la quale si trova bene. L'appellante non lo nega e neppure spiega per quali motivi bisognerebbe cambiare affidamento. Il desiderio del figlio di vivere con la madre appare inoltre una decisione consolidata, tanto più se si pensa che il ragazzo inizia ad avere le proprie opinioni e a costruire la sua personalità, e quindi, contrariamente al passato, non è più così influenzabile (relazione _____, pag. 2). Ne segue che, soppesando tutti i fattori predetti, appare opportuno consentire al figlio di crescere in un ambiente gradito, garantendogli una continuità di vita, di luogo e di metodo educativo. La sentenza, su questo punto, merita pertanto conferma.

E. 5

Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, l'appellante chiede in sostanza di poter riscuotere direttamente la rendita complessiva AI per il figlio. La pretesa, nella misura in cui il figlio è affidato alla madre, non può essere accolta, poiché le rendite di assicurazione sociale versate per il mantenimento del figlio sono pagate in aggiunta al contributo (art. 285 cpv. 2 CC). Tutt'al più ci si può chiedere se in concreto vi siano ragioni per derogare a tale principio. a) L'art. 285 cpv. 1 CC prevede – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000, applicabile alla fattispecie – che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del medesimo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). b) In concreto, il

padre è – come detto – invalido all'80% e percepisce una rendita AI di fr. 1'505.– mensili (doc. 3), oltre a una pensione dalla previdenza professionale di fr. 929.– (richiami dall'Ufficio di tassazione II), per un totale di fr. 2'434.– mensili. Il suo fabbisogno minimo è stato stabilito dal Pretore in fr. 2'303.–, ma tenuto conto che il minimo di base del diritto esecutivo è oggi di fr. 1'100.– e che per il resto non vi è contestazione, lo stesso può essere fissato fr. 2'378.– mensili. Oggettivamente l'appellante non è quindi in grado di contribuire maggiormente al mantenimento del figlio, poiché non è esigibile un'estensione della sua attività lucrativa. Quanto alla rendita completiva per il figlio, essa è destinata al mantenimento e all'educazione di quest'ultimo (DTF 119 V 428 consid. 4a), come pure a sgravare l'obbligo di mantenimento del genitore (DTF 114 II 125 consid. 2b). c) Le raccomandazioni pubblicate nel gennaio 2000 dall'Ufficio per la gioventù e la consulenza professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa, prevedono per un ragazzo dell'età di _____ un fabbisogno medio di fr. 1'760.– mensili, in cui sono compresi fr. 420.– mensili per la cura e l'educazione. Anche ammettendo che la madre affidataria, impiegata al 50%, sia in grado di assicurare parzialmente queste ultime prestazioni in natura, il fabbisogno medio in denaro del figlio non risulterebbe inferiore a fr. 1550.– mensili. E siccome la madre, con un reddito di fr. 2'194.15 mensili (stipendio fr. 1'742.15 e rendita completiva AI fr. 452.–) e un fabbisogno minimo di fr. 2'120.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 650.– e cassa malati fr. 220.–), copre a stento le proprie necessità e non può contribuire in denaro al mantenimento del figlio, non vi è motivo perché la rendita completiva AI per quest'ultimo non sia versata direttamente al genitore affidatario. Ne segue che l'appello, destituito di buon diritto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che concerne la domanda di assistenza presentata dall'attrice, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) audizione dei figli fr. 400.– c) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta. 4. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, Mendrisio. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.